ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 89/48/CEE RELATIVA AD UN SISTEMA GENERALE DI RICONOSCIMENTO DEI DIPLOMI DI ISTRUZIONE SUPERIORE CHE SANZIONANO FORMAZIONI PROFESSIONALI DI UNA DURATA MINIMA DI TRE ANNI

Art. 3

Formazioni professionali non abilitanti nel Paese di provenienza

Il cittadino comunitario puo' ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 1 anche nel caso in cui la professione da esercitare in Italia corrisponde, nel Paese di provenienza, ad una professione il cui esercizio non e' subordinato al possesso di titoli di formazione professionale. A tal fine e' necessario che il richiedente:

a) sia in possesso di titoli rispondenti al requisito di cui all'art. 1, comma 3, di cui sia attestata la idoneita' ad assicurare la sua formazione professionale;

b) abbia esercitato a tempo pieno la professione per la durata di due anni negli ultimi dieci anni. 1-bis. Il requisito di cui al comma 1, lettera b), non si applica se il richiedente e' in possesso di una formazione regolamentata L'esercizio professionale di cui alla lettera b) del precedente comma e' computabile anche ai fini dell'applicazione dell'art. 5, secondo comma. Il requisito di cui alla lettera a) del primo comma e' ugualmente soddisfatto se il richiedente possiede titoli riconosciuti equivalenti dal Paese di provenienza ed il riconoscimento e' stato notificato alla Commissione delle Comunita' europee e alla Repubblica italiana. I titoli ammessi ai sensi dei precedenti commi devono attestare una formazione integralmente acquisita nella Comunita' europea.

Versione in vigore dal 29 ottobre 2003, non più in vigore dal 24 novembre 2007 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni
Estremi	Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-115-1992/art-3-formazioni-professionali-non-abilitanti-nel-paese-di-provenienza/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it